

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

PALLANTI ed altri: Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato (732);	
CAMPAGNOLI ed altri: Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2049) . . .	3
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
DIGLIO PASQUALE, <i>Relatore</i>	3
PALLANTI NOVELLO	5
PELLIZZARI GIANMARIO	6
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4

Votazione segreta:

MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	6
--	---

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,20.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Pallanti ed altri: Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato (732); Campagnoli ed altri: Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pallanti, Belardi Merlo, Boncompagni, Zoppetti, Moschini, Vignola, Barzanti, Seppia e De Carli: « Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato »; Campagnoli, Bambi, Zarro, Zuech, Zambon, Rabino e Meneghetti: « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Comunico che, nel corso dell'esame delle due proposte di legge in sede referente, è stato nominato un Comitato ristretto che ha proceduto alla redazione di un testo unificato, sul quale la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 17 ottobre 1984, di esprimere il seguente parere: « La Commissione, richiamata l'attenzione della Commissione di merito sul carattere indistinto e generico dell'ultimo inciso ("nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili") contenuto nell'ultima parte del secondo comma del

l'articolo 1 del testo unificato, esprime il seguente parere: nulla osta all'ulteriore iter del testo unificato ».

Comunico inoltre che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 23 gennaio 1985, di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge n. 732 e n. 2049.

L'onorevole Pasquale Diglio ha facoltà di svolgere la relazione.

PASQUALE DIGLIO, *Relatore*. Sul provvedimento in discussione abbiamo dibattuto a lungo già in sede referente, nel corso della quale abbiamo rilevato l'esigenza di approfondire la conoscenza dei dati relativi agli oneri finanziari che deriveranno dall'attuazione del provvedimento medesimo, nonché di alcuni aspetti particolari di carattere tecnico, sui quali abbiamo interpellato gli esperti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il testo unificato delle due proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, rappresenta e racchiude in sé gli elementi di valutazione e di proposta tecnica in ordine agli adempimenti da espletare in fase di applicazione della normativa ora in discussione.

Alla luce di queste considerazioni ed in riferimento alla relazione che a suo tempo svolsi in sede referente su questo provvedimento (che mi sembra pienamente giustificato, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto umano), confermo il mio parere favorevole al testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

Ritengo opportuno, infine, proporre come titolo del testo unificato in discussione quello della proposta di legge n. 2049.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è sostanzialmente d'accordo sulle considerazioni svolte poco fa dal relatore e sul titolo che il relatore stesso ha proposto per il testo unificato in discussione. Con tale provvedimento si intende disciplinare lo stato giuridico del personale operaio assunto alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esecuzione dei lavori relativi alla gestione, alla conservazione ed alla protezione del patrimonio forestale.

La proposta consentirebbe di ovviare alle difficoltà che si sono fino ad oggi determinate, in quanto l'assunzione di detti operai, regolamentata dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, è limitata alla durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori (e, comunque, ad un periodo non superiore ai 60 giorni), e, contestualmente, di risolvere anche l'annoso problema delle modalità di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati riguardanti il personale oggetto della proposta medesima.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della normativa (legge 26 settembre 1981, n. 537, e legge 23 aprile 1984, n. 155) che ha modificato il sistema di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, si è determinata una situazione di incompatibilità tra gli adempimenti prescritti ed il rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e sulla rendicontazione.

Con la nuova procedura, infatti, è decaduta la convenzione del 1941 che prevedeva per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali un diverso sistema di accertamento e riscossione.

Poiché gravi responsabilità possono nascere per l'amministrazione a causa della mancata osservanza delle modalità prescritte dalle disposizioni legislative vigenti, è auspicabile una rapida approvazione del provvedimento che, nel momento in cui definisce il trattamento giuridico per questa categoria di lavoratori, ne sancisce con chiarezza la posizione contributiva ed assicurativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la Gestione conserva-

tiva del patrimonio della *ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre 180 giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla Gestione conservativa del patrimonio della *ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

(*E approvato*).

ART. 2.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, la Gestione conservativa del patrimonio della *ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla Gestione conservativa del patrimonio della *ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come titolo del testo unificato il seguente: « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(*E approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NOVELLO PALLANTI. Desidero esprimere, a nome del gruppo comunista, rammarico per un verso, soddisfazione per un altro ed auspicio per un altro ancora.

Esprimo rammarico perché questo provvedimento — tanto atteso — giunge, purtroppo, con notevole ritardo in relazione alle aspettative dei lavoratori interessati, per ragioni che, in qualche modo, mi fanno aderire al senso delle parole poc'anzi pronunciate dal rappresentante del Governo.

Che questo sia un provvedimento giusto è testimoniato dal fatto che esso è stato sostenuto anche da altre forze politiche. Ma il tempo intercorso tra l'avvio dell'esame di esso (che risale alla legislatura precedente) e l'approvazione da

parte di questa Commissione è stato davvero assai lungo.

Esprimo soddisfazione per l'esito di questa discussione ed esprimo l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento riesca ad approvare in breve tempo il testo unificato affinché sia data tranquillità ai lavoratori ad esso interessati e si crei, nel settore oggetto del provvedimento, una situazione di chiarezza e di certezza amministrativa.

Per queste ragioni, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato.

GIANMARIO PELLIZZARI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo democristiano, mi sia consentito, signor presidente, ribadire la necessità della coerenza dei comportamenti assunti nelle varie sedi parlamentari. Mi riferisco alla manovra combinata dall'opposizione e da parte della maggioranza nel corso della discussione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, allorché fu approvata la chiamata nominativa per il 50 per cento della manodopera dei vari settori produttivi. Si trattava infatti del lodo Scotti, divenuto poi lodo De Michelis, contenuto nell'articolo 6 di quel disegno di legge di conversione.

Voteremo quindi a favore del provvedimento oggi in discussione, solo ed esclusivamente per una considerazione di minimo razio cinio politico, ma non certo per le conseguenze che il contratto che andiamo ad approvare avrà nel settore dei lavoratori agricoli. Ricordo infatti che questo provvedimento riguarda soltanto cinquecento addetti ed altro sarebbe il ragionamento se la questione fosse posta per il collocamento di tutta la manodopera libera in agricoltura e in tutti gli altri settori.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Pallanti ed altri (732); Campagnoli ed altri (2049) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (732-2049):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Bambi, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Cocco, Diglio, Fittante, Ianni, Martino, Meneghetti, Pellizzari, Poli, Rabino, Rindone, Toma, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zoppetti e Zuech.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
